



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. **16596/2017**

tra

**VIBROFORM SRL IN LIQUIDAZIONE**

**MARIA LUCIA CAPALDO**

**BARTOLOMEO PICCOLO**

**VALERIO PICCOLO**

**MAGNUM HOLDING SRL**

**MOTUS INDUSTRIE SRL IN LIQUIDAZIONE e per essa oggi FALLIMENTO MOTUS INDUSTRIE SRL IN LIQUIDAZIONE**

**NAVIREA POLSKA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

**NAVIREA BETON EKIPMANLARI URETIM SA.TIC. LTD STI.**

**RICORRENTI**

e

**WHIRLPOOL EMEA SPA**

**WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS SRL**

**RESISTENTI**

Oggi **12.5.2017**, alle ore 12.36, innanzi al g.d. sono comparsi:

- per i ricorrenti:
  - personalmente il sig. BARTOLOMEO PICCOLO, in proprio nonché quale legale rappresentante della società polacca NAVIREA POLSKA e della società turca NAVIREA BETON;
  - personalmente la sig. MARIA LUCIA CAPALDO,
- con l'avv. BORRIELLO, che difende anche gli altri ricorrenti;
- per il FALLIMENTO MOTUS INDUSTRIE SRL IN LIQUIDAZIONE l'avv. LUISA CORRERA in sostituzione dell'avv. DE ALTERIIS;
- per la resistente WHIRLPOOL EMEA SPA, personalmente il procuratore speciale dott. ANDREA MAGANZANI, con l'avv. TIRONE e l'avv. MARIA LAURA FRITTELLA in sostituzione dell'avv. BARZAGHI, presenti anche per la resistente WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS SRL.

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott. VALENTINA PICASCIA e ALICE MONTEFUSCO.



Su richiesta di chiarimenti del g.d., la difesa dei ricorrenti e personalmente i ricorrenti presenti sottolineano che:

- in sostanza la deriva negativa del GRUPPO PICCOLO si è instaurata quando, dopo i relevantissimi investimenti conseguenti alla delocalizzazione in Polonia e in Turchia, determinata unilateralmente da controparte, i flussi di ordini provenienti da controparte e indicati nel *business plan* di cui al doc. 12 (accettato come dalle mail successive, doc. 11) non sono stati rispettati, come risulta dal riepilogo di cui al doc. 14 e dalle fatture prodotte sub 13, cosicché, in dipendenza del minor flusso di ordini e dei prezzi ribassati che alle dimensioni dei flussi erano connessi, il GRUPPO si è trovato in difficoltà e ha dovuto diminuire il personale addetto per contenere i costi;
- in tale situazione la controparte ha senza preavviso inviato ordini rilevanti cui il GRUPPO non è stato in grado di far fronte proprio per la situazione di difficoltà in cui si era venuto a trovare in dipendenza della condotta abusiva di controparte;
- conseguentemente la richiesta cautelare riguarda l’emanazione di ordine a controparte di ripristinare le condizioni contrattuali di cui al contratto 4.2.2014, con adeguamento peraltro dei prezzi secondo le risultanze di cui al doc. 14 e con garanzia di controparte su un ammontare di ordini quali quelli indicati nel doc. 12, il tutto accompagnato da un versamento di controparte da determinarsi equitativamente dal giudice onde consentire la ripresa della produzione nello stabilimento turco, in ogni caso gli esponenti del GRUPPO essendo disponibili a ulteriori investimenti in denaro.

La difesa delle resistenti così replica:

- le indicazioni dei flussi di cui al doc. 12 avversario non sono mai state rese vincolanti da alcun accordo, come risulta in particolare dalla mail di cui al doc. 11 ove si legge “*quantitativi di volumi eventualmente comunicati sono da intendersi indicativi subordinati ai tempi di omologazione e ai bisogni di mercato*”;
- più in generale quanto alla indicazione dei flussi di ordini, le resistenti non sono in grado di garantire flussi specifici di ordini, non essendo prevedibile la variabile rappresentata dalle richieste del mercato;
- quanto ai prezzi praticati si richiama il doc. 33, fattura emessa dal fornitore turco CELLUBLOK TK, per gli stessi prodotti forniti dai ricorrenti, dalla quale risultano prezzi inferiori a quelli praticati nel 2016 ai ricorrenti;
- chiede chiarimenti a controparte quanto alla situazione dello stabilimento polacco e quanto all’ammontare dei crediti per i quali è stato disposto il sequestro per lo stabilimento turco, a quanto risulta alle resistenti ammontanti a 500.000,00 euro e non a poche migliaia di euro;
- quanto alle risultanze di cui al doc. 14 avversario le resistenti non disconoscono i dati ivi indicati ma rilevano che l’ammontare del fatturato effettivamente conseguito dal GRUPPO PICCOLO dipende dalla stessa condotta del GRUPPO PICCOLO, che ha consegnato pezzi in numero minore delle quantità ordinate, come risulta dal doc. 34 prodotto dalle resistenti, nel quale emerge che rispetto a quanto ordinato dalle resistenti, per la Polonia vi è stata una consegna da parte del GRUPPO PICCOLO inferiore agli ordini (prima e seconda riga sotto “Radomsko”) sia nel 2014 sia nel 2015 sia nel 2016, mentre per quanto riguarda la Turchia vi è stata una corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato nel 2014 e nel 2015 mentre nel 2016 vi è stata una consegna da parte del GRUPPO PICCOLO pari all’83% di quanto ordinato;
- ribadisce che non vi è alcuna dimostrazione della riduzione del personale di cui ha oggi parlato il ricorrente BARTOLOMEO PICCOLO.



I ricorrenti così replicano:

- quanto alla situazione dello stabilimento polacco, il sig. BARTOLOMEO PICCOLO dichiara che lo stabilimento è fermo ma in grado di ripartire;
- quanto all'ammontare dei crediti ai quali si riferisce il sequestro sullo stabilimento turco, il sig. BARTOLOMEO PICCOLO dichiara che tale ammontare va verificato;
- quanto alla documentazione avversaria, disconoscono i dati di cui al doc. 34 che non corrispondono alla situazione reale dei rapporti, quanto al doc. 33 si riservano ogni verifica sulla identità o meno dei prodotti indicati nella fattura;
- ribadiscono che comunque quanto ai volumi di ordini, gli stessi, pur se considerati indicativi, mostrano un discostamento enorme essendovi stato un dimezzamento di ordini rispetto al *business plan* di cui al doc. 12.

La difesa delle resistenti richiama, quanto alle mancate consegne di tutti i quantitativi ordinati, in particolare i documenti 8 e 9 prodotti, controparte replica che tali documenti si riferiscono a fatti del 2016 come sopra illustrati.

La difesa dei ricorrenti ribadisce che i pretesi inadempimenti censurati da controparte sono stati comunque tutti tollerati.

La difesa delle resistenti ribadisce che in varie occasioni è stato lo stesso GRUPPO PICCOLO a comunicare le proprie disponibilità produttive come risulta dalle mail di cui al doc. 8.

La difesa dei ricorrenti e del FALLIMENTO insiste per l'accoglimento del ricorso nel senso sopra precisato, la difesa delle resistenti chiede il rigetto del ricorso.

Il Giudice

si riserva di provvedere sul ricorso.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

Con il ricorso in esame **le società e le persone fisiche** esponenti delle stesse -quali soci e amministratori- **sopra indicate** (nell'intestazione del verbale d'udienza) hanno azionato in via d'urgenza **ex art.700 cpc** la disciplina di cui all'**art.9 legge n.192/1998**, esponendo, in estrema sintesi:

- che le SRL VIBROFORM e MOTUS hanno intrattenuto fin dal 1989 rapporto commerciale con INDESIT COMPANY SPA -oggi denominata WHIRLPOOL EMEA SPA- per la fornitura in esclusiva di contrappesi in cemento per lavatrici, contrappesi prodotti negli stabilimenti del polo industriale casertano di pertinenza delle ricorrenti e posti a ridosso degli stabilimenti INDESIT,
  - rapporto evolutosi nel 2013 a seguito della unilaterale decisione della controparte di delocalizzare la propria produzione, con conseguente *phase out* preannunciata con missiva del 24.9.2013 e da attuarsi a partire dal 15.1.2014 (cfr. doc.6 ricorrenti), comportante "*cessazione e/o riduzione significativa delle forniture a voi richieste*",
  - e in particolare sfociato negli accordi del 13.11.2013 (cfr. doc.9 ricorrenti, doc.3



resistenti), regolanti il c.d. piano di *phase out* e comportanti la cessazione del contratto in essere tra le parti al termine del piano, con versamento da parte di INDESIT a MOTUS SRL dell'importo omnicomprensivo di euro 100.000,00 a chiusura definitiva della relazione originaria tra le parti,

- con successiva stipulazione il 4.2.2014 di contratto tra INDESIT e VIBROFORM SRL (cfr. doc.10 ricorrenti), nel quale si dà atto della cessazione del rapporto di fornitura di contrappesi in essere “*verso lo stabilimento di Terevola*” e VIBROFORM si impegna, “*per eseguire le forniture di contrappesi in cemento verso gli stabilimenti del gruppo INDESIT di Radomsko (Polonia) e Manisa (Turchia)*”, a “*realizzare due distinti stabilimenti produttivi, anche attraverso branches o società locali, in piena conformità alle specifiche concordate con INDESIT...*”, con specifiche pattuizioni quanto ai prezzi dall'avvio della fornitura fino al dicembre 2017 e quanto alle “*quote di totale fabbisogno*” di contrappesi dei due stabilimenti di INDESIT da fornirsi da parte di VIBROFORM (100% del fabbisogno turco, 30%, 40% e 50%, nelle varie annualità, per il fabbisogno polacco), nonché con riconoscimento da parte di INDESIT in favore di VIBROFORM:
  - di euro 100.000,00 “*a titolo transattivo al fine di prevenire qualunque controversia in relazione alla cessazione della fornitura verso la fabbrica INDESIT di Teverola e la conseguente chiusura del sito casertano di VIBRAFORM*”
  - e di euro 300.000,00 oltre IVA “*come corrispettivo per l'impegno assunto da VIBRAFORM a realizzare gli investimenti necessari per le localizzazioni*”;
- che a seguito di tali accordi sono state costituite a cura della famiglia PICCOLO le due società estere, la polacca, denominata in breve NAVIREA POLSKA, e la turca, denominata in breve NAVIREA BETON, le quali hanno provveduto alla realizzazione dei rispettivi stabilimenti nei due paesi ove INDESIT aveva trasferito la produzione casertana, con conseguente avvio delle forniture dirette ad INDESIT,
  - forniture i cui volumi si sono poi rivelati dimezzati rispetto a quelli promessi da INDESIT (cfr. sub doc.14 ricorrenti nonché la illustrazione di cui a pagg. 5 e ss del ricorso);
- che il 31.5.2016 sono stati stipulati ulteriori accordi tra INDESIT e NAVIREA BETON comportanti un aumento della capacità produttiva della seconda (cfr. e mail doc.15 ricorrenti), con conseguenti ulteriori investimenti della società turca,
- eventi ai quali non ha fatto seguito in realtà il preannunciato aumento di ordini di produzione, ma una richiesta di INDESIT di riduzione del proprio obbligo di approvvigionamento presso la società turca, con conseguente stipulazione il 10.7.2016 di un ulteriore accordo tra INDESIT, VIBROFORM SRL e MAGNUM HOLDING SRL, agente quale rappresentante sia di NAVIREA POLSKA sia di NAVIREA BETON “*facenti parte del medesimo gruppo di imprese*”, accordo prevedente la modifica di talune delle condizioni contrattuali stipulate il 4.2.2014 in senso peggiorativo per le ricorrenti, con versamento da parte di INDESIT in favore di NAVIREA BETON dell'importo di euro 460.000,00 (cfr. doc.19 ricorrenti),
- con successivo sviluppo negativo dei rapporti (cfr. la illustrazione di cui a pagg. 10 e ss del ricorso);

e conseguentemente qualificando il proprio rapporto con INDESIT COMPANY SPA, oggi WHIRLPOOL EMEA SPA, quale **rapporto di dipendenza economica**, del quale la WHIRLPOOL EMEA SPA avrebbe **abusato**, in particolare l'attuale esposizione debitoria del GRUPPO



PICCOLO ammontando ad euro 4.000.000,00 circa ed essendo “senz’altro imputabile ai complessivi contegni tenuti dalla INDESIT tanto nelle trattative quanto nell’esecuzione dei contratti” (cfr. pagg. 17 e ss ricorso),

- in alternativa rappresentando la condotta della controparte quale comunque confliggente con i principi di buona fede e correttezza
- nonché quale espressiva di direzione e coordinamento ex art.2497 cc,
  - direzione e coordinamento in particolare riferibili anche a WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS SRL, quale controllante totalitaria di WHIRLPOOL EMEA SPA, e anch’essi connotati in senso abusivo.

Hanno quindi chiesto che, previo **accertamento dell’abusività della condotta di WHIRLPOOL EMEA SPA** per i vari profili evidenziati, venga emesso **nei confronti della stessa WHIRLPOOL EMEA SPA**:

- **ordine** di “*contrarre secondo le medesime condizioni contrattuali già stipulate dalle parti ed oggetto del contratto del 4.2.2014, abusivamente ed unilateralmente disequilibrate dalla INDESIT/WHIRLPOOL, opportunamente integrate equitativamente sulla base dei volumi produttivi prospettati e garantiti dalla INDESIT/WHIRLPOOL ovvero adeguare in via equitativa i prezzi pattuiti con il contratto di fornitura del 4.2.2014 ai prezzi medi normalmente reperibili sul mercato in riferimento ai volumi effettivamente realizzati dalla INDESIT/WHIRLPOOL*”,
- **nonché inibitoria** relativa alla “*arbitraria interruzione dei rapporti commerciali con le società NAVIREA POLSKA e NAVIREA BETON, ordinando alla resistente la prosecuzione alle condizioni contrattuali di cui al contratto di fornitura del 4.2.2014, come successivamente integrate*”.

Le due **società resistenti** hanno contrastato la richiesta cautelare, contestandone la fondatezza per plurimi profili, in particolare sottolineando:

- l’estraneità ai rapporti contrattuali in discussione della SRL WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS, a loro dire arbitrariamente coinvolta nel presente procedimento;
- la non ricorrenza di qualsiasi imposizione da parte di WHIRLPOOL EMEA SPA nei rapporti con le ricorrenti, in generale improntati a un clima di collaborazione con l’intero GRUPPO PICCOLO, come denotato dai ripetuti contributi a quest’ultimo versati nel corso del rapporto;
- la riferibilità della negativa evoluzione della vicenda alla incapacità del GRUPPO PICCOLO di far fronte ai quantitativi di contrappesi via via ordinati;
- la non configurabilità di un rapporto di sub-fornitura e, in ogni caso, l’assenza di una situazione di dipendenza economica e comunque di qualsiasi abuso;
- la non ricorrenza di clausole vessatorie così come di minimi garantiti;
- la non configurabilità di un rapporto di direzione e coordinamento;

e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Essendo nelle more della instaurazione del contraddittorio fallita la ricorrente **MOTUS INDUSTRIE SRL IN LIQUIDAZIONE**, prima dell’udienza si è costituito “volontariamente” il **FALLIMENTO** di tale società in persona del curatore, che ha aderito alle richieste delle ricorrenti,

- sicché alla udienza del 21.4.2017 il g.d. non ha accolto la richiesta delle resistenti di interruzione del procedimento,
- “*rilevato che la costituzione del FALLIMENTO della SRL MOTUS INDUSTRIE IN*



*LIQUIDAZIONE ha comunque assicurato la correttezza del contraddittorio cosicché non appare necessaria una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta interruzione del processo, interruzione di fatto superata nel caso di specie a mezzo della spontanea prosecuzione del processo ad opera del soggetto interessato dall'evento interruttivo, al riguardo dovendosi anche considerare che nell'ambito dei procedimenti cautelari l'art. 669sexies cpc prescrive che sia "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio".*

Assegnati quindi termini alle parti per il completamento delle loro difese con successivo deposito di memorie autorizzate nelle quali le resistenti hanno in particolare sottolineato la impossibilità di ripresa dei rapporti e le ricorrenti hanno ribadito la loro prospettazione, all'**udienza del 12.5.2017** si è sviluppata ampia discussione orale, nella quale in particolare i ricorrenti hanno precisato la loro prospettazione, come risulta dal verbale che precede, il cui brano si riporta per comodità di lettura:

*"la difesa dei ricorrenti e personalmente i ricorrenti presenti sottolineano che:*

- *in sostanza la deriva negativa del GRUPPO PICCOLO si è instaurata quando, dopo i relevantissimi investimenti conseguenti alla delocalizzazione in Polonia e in Turchia, determinata unilateralmente da controparte, i flussi di ordini provenienti da controparte e indicati nel business plan di cui al doc. 12 (accettato come dalle mail successive, doc. 11) non sono stati rispettati, come risulta dal riepilogo di cui al doc. 14 e dalle fatture prodotte sub 13, cosicché, in dipendenza del minor flusso di ordini e dei prezzi ribassati che alle dimensioni dei flussi erano connessi, il GRUPPO si è trovato in difficoltà e ha dovuto diminuire il personale addetto per contenere i costi;*
- *in tale situazione la controparte ha senza preavviso inviato ordini rilevanti cui il GRUPPO non è stato in grado di far fronte proprio per la situazione di difficoltà in cui si era venuto a trovare in dipendenza della condotta abusiva di controparte;*

*conseguentemente la richiesta cautelare riguarda l'emanazione di ordine a controparte di ripristinare le condizioni contrattuali di cui al contratto 4.2.2014, con adeguamento peraltro dei prezzi secondo le risultanze di cui al doc. 14 e con garanzia di controparte su un ammontare di ordini quali quelli indicati nel doc. 12, il tutto accompagnato da un versamento di controparte da determinarsi equitativamente dal giudice onde consentire la ripresa della produzione nello stabilimento turco, in ogni caso gli esponenti del GRUPPO essendo disponibili a ulteriori investimenti in denaro."*

All'esito di tale contraddittorio il **ricorso non** risulta **accoglibile**, per l'assorbente ragione della carenza di tranquillanti riscontri quanto al **fumus** di fondatezza della prospettazione dei ricorrenti in termini di condotta abusiva della controparte.

Al riguardo va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti:

- la disciplina azionata dai ricorrenti è di **applicazione generale** rispetto a tutte le ipotesi di abuso di dipendenza economica
- e che i ricorrenti hanno senz'altro fornito riscontri di una **complessiva situazione di dipendenza economica** rispetto a INDESIT COMPANY SPA delle varie società del GRUPPO PICCOLO interessate alla vicenda e ricomprese tra i ricorrenti.

Quanto al primo punto può qui farsi riferimento alla ampia e condivisibile motivazione del provvedimento del Tribunale di Bergamo 4.1.2017 nel procedimento rg n.6591/2016, motivazione che si riporta di seguito:

*"L'art. 9 L. 18 giugno 1998 n. 192 dispone che:*

*"1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali*



con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica”.

Contrariamente all'opinione della resistente, la norma de qua è di generale applicazione, non essendo limitata ai soli rapporti di subfornitura.

In tal senso depongono l'uso dei termini “cliente” e “fornitrice”, non altrimenti impiegati nella legge subfornitura; la genesi della disposizione, che in origine era destinata a essere inserita (completandola) nella legislazione antitrust, sulla scia dei modelli tedesco e francese, e che solo per effetto del parere contrario espresso dal Garante della Concorrenza è stata spostata all'interno di una legge settoriale; la ratio della norma, finalizzata a tutelare la correttezza e la buona fede nei rapporti commerciali tra imprese e a vietare l'abuso del diritto (principi – questi – che si applicano a tutti i contratti); e, infine, l'aggiunta del co. 3 bis (in riferimento ai poteri di diffida e di sanzione del Garante della Concorrenza nei casi in cui l'abuso assume una rilevanza anche nell'ottica della tutela del mercato e della concorrenza), che è valso a recuperarne la vocazione di carattere generale.

Per l'interpretazione estensiva si sono espresse la miglior dottrina, la più recente e prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari 6 maggio 2002, Tribunale Taranto 17 settembre 2003, Tribunale Roma 5 novembre 2003, Tribunale Catania 5 gennaio 2004, Tribunale Bari 22 ottobre 2004, Tribunale Trieste 21 settembre 2006, Tribunale Torre Annunziata 30 marzo 2007, Tribunale Catania 9 luglio 2009, Tribunale Roma 30 novembre 2009, Tribunale Torino 11 marzo 2010, Tribunale Forlì 27 ottobre 2010, Tribunale Torino 21 novembre 2013, Tribunale Massa 26 febbraio 2014 e 15 maggio 2014, Tribunale Vercelli 14 novembre 2014) e, last but not least, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 24906/2011, in linea di obiter dictum, e Cass. n. 16787/2014).

Prova ne sia che, nella prassi (al di là della soluzione del caso concreto, nel senso che la tutela sia stata, poi, accordata o meno), l'abuso di dipendenza economica è stato ritenuto configurabile in una moltitudine di campi: dalla concessione di vendita al franchising, dalla vendita all'appalto, dal trasporto alla logistica. Il caso più frequente è proprio quello della distribuzione integrata di veicoli. E nel settore degli idrocarburi l'applicazione dell'art. 9 è stata, addirittura, sancita dallo stesso legislatore con il c.d. decreto Cresci Italia (art. 17 co. 3 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27).

Si può, quindi, serenamente concludere nel senso che **l'art. 9 si applica a tutti i rapporti di collaborazione tra imprese, nelle fasi della produzione e/o della distribuzione.**”

Quanto alla **definizione della situazione di dipendenza economica** può ancora farsi riferimento alla condivisibile motivazione del provvedimento poco sopra citato, secondo la quale:

*“La dipendenza economica (countervailing power) è la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, a tal fine dovendo tenersi conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato delle alternative soddisfacenti.*

*Malgrado l’ambiguità dell’uso dell’avverbio “anche”, è communis opinio che l’impossibilità di reperire delle alternative soddisfacenti rivesta un ruolo centrale nella valutazione circa la dipendenza economica, senza la quale è ultronea ogni indagine sull’abuso.*

***Infatti, il primo e il principale sintomo della dipendenza è rappresentato dall’esecuzione da parte dell’imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational specific investments), nell’ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti con l’imprenditore forte. L’imprenditore debole si trova così esposto al ricatto (hold up) dell’imprenditore forte, giacché la minaccia di interruzione del rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte all’eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi “sostituti”) di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto nel tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione (switching costs).***

*Tipici i casi della distribuzione integrata di veicoli e del franchising, dove - rispettivamente - il concessionario e il franchisee, avvinti da un contratto che li lega in esclusiva all’altra parte e che impone loro dei minimi di target, effettuano cospicui investimenti nell’attività (per allestire i locali, per assumere del personale, per acquisire il know how, per sostenere campagne promozionali, etc.), ciò anche e soprattutto nell’interesse del partner forte, nella speranza di un lungo periodo di collaborazione: investimenti che, in caso di recesso ad nutum, vengono ad essere vanificati e difficilmente possono essere riconvertiti.*

*A dir il vero per l’accertamento della dipendenza economica soccorrono altri criteri ausiliari (le dimensioni dell’impresa, il fatturato, la specializzazione, l’utilizzo di licenze di brevetto marchio o insegna, l’appartenenza a gruppi, la durata del rapporto, l’esistenza di un’esclusiva), ma quello dell’alternativa di mercato rimane senza dubbio il più importante, tanto da potersi definire il “cuore” della disposizione in scrutinio.*

*Un tale scenario non è, invece, configurabile se l’imprenditore non è “imprigionato” (locked in), ma è in grado di reperire agevolmente dei “sostituti”, riuscendo così comunque ad ottimizzare gli investimenti effettuati nel tempo, malgrado la rottura unilaterale del rapporto.”*

Applicando tali principi al caso di specie deve senz’altro concludersi per un rapporto di dipendenza economica tra talune delle società ricorrenti ed INDESIT COMPANY SPA, rapporto in particolare denotato dall’intero sviluppo della vicenda come illustrato, in senso concorde, da entrambe le parti,

- sviluppo comportante, in particolare, la necessità per le società ricorrenti,
  - dato il carattere “dedicato” del rapporto di fornitura in essere nel casertano, di “seguire” la delocalizzazione dell’impresa principale procedendo a rilevanti investimenti in paesi stranieri per la realizzazione di stabilimenti costruiti “in piena conformità alle specifiche concordate con INDESIT...” (così il contratto 4.2.2014, doc.10 ricorrenti) onde proseguire nella fornitura alla controparte di contrappesi in cemento prodotti utilizzando stampi e di gusci di proprietà di INDESIT COMPANY SPA (circostanza questa pacifica tra le parti, cfr. al riguardo, ad esempio, p.9 doc.12, piano industriale NAVIREA POLSKA, art.4 accordo 10.7.2016, doc.19 ricorrenti),
- investimenti che, risulta palese, ben difficilmente avrebbero potuto essere riconvertiti -con esiti redditizi- nell’ottica di un cambiamento di committente,





- data la specificità non solo dell'attività e degli stampi/gusci utilizzati ma anche della localizzazione produttiva.

Ciò posto quanto all'applicabilità della disciplina ex art.9 legge n.192/1998 in via generale e non limitata alla ipotesi di rapporto di sub-fornitura in senso stretto e quanto alla configurabilità nel caso di specie di una situazione di dipendenza economica di talune delle società ricorrenti rispetto ad INDESIT COMPANY SPA (oggi WHIRLPOOL EMEA SPA), va peraltro poi rilevato che, come si è sopra anticipato, nel caso di specie -allo stato e nei limiti di sommaria cognizione propri della presente sede- non risultano forniti dai ricorrenti in termini di *fumus* sufficienti elementi di riscontro alla condotta abusiva denunciata.

Condotta abusiva il cui “cuore” è rappresentato, in sostanza:

- nell'aver negoziato la “delocalizzazione” in Polonia e in Turchia dell'attività produttiva del GRUPPO PICCOLO “dedicata” ad INDESIT assicurando la stessa INDESIT flussi quantitativi di ordini che avrebbero reso redditizia l'attività stessa pur in presenza di prezzi per ciascun articolo prodotto inferiori a quelli mercato,
- e nell'aver poi in concreto INDESIT emesso ordini per quantitativi inferiori di quelli assicurati (dimezzati, secondo i ricorrenti),

così determinando il tracollo delle società ricorrenti e, in ultima analisi, anche i ritardi e i fermi produttivi da ultimo verificatisi e che oggi le resistenti maliziosamente addebiterebbero alle ricorrenti ma che, invece, sarebbero conseguenza della complessiva politica abusiva delle resistenti.

Ora, riguardo in particolare ai due punti fondamentali di tale prospettazione di abuso:

- i ricorrenti hanno sostenuto che il contratto 4.2.2014 prevedesse prezzi non equi rispetto alle condizioni di mercato,
  - ma, a fronte della contestazione avversaria del loro assunto, non hanno fornito alcun riscontro oggettivo, limitandosi a negare la valenza probatoria del documento prodotto al riguardo da controparte (cfr. doc. 33 resistenti, fattura emessa da altro fornitore turco di contrappesi), senza così assolvere all'onere probatorio su di loro gravante, sia pure in termini di *fumus*,
    - onere che, va aggiunto, nel caso di specie avrebbe dovuto contrastare anche la risultanza documentale rappresentata dal tenore del contratto 4.2.2014, nel quale, al punto 2.2., *“le parti si danno atto che i prezzi in parola sono da intendersi omnicomprensivi e pienamente remunerativi delle forniture contrattuali e di tutte le attività accessorie ad esse relative nonché di tutti i beni e le risorse impiegate da VIBRAFORM sia per l'allestimento dei siti che per le forniture in sé”* (cfr. p.4 doc.10 ricorrenti);
- i ricorrenti hanno sostenuto che nel corso della negoziazione sfociata nel contratto del febbraio 2014 la controparte avesse loro assicurato quantitativi di ordini predeterminati,
  - ma tale assicurazione non risulta pattuita nel testo negoziale del 4.2.2014, nel quale al punto 2.3:
    - si concorda solo che *“la fornitura verso lo stabilimento di Radomsko avverrà secondo le seguenti quote di totale fabbisogno”*, con successiva indicazione delle quote del 30% per il 2014, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2016/2017,
    - e che *“quanto invece alle forniture verso il sito di Manisa, Turchia, si concorda l'unicità della fornitura (100% del fabbisogno totale) per gli anni del contratto”*,



- precisandosi poi che “*Volumi di forniture eventualmente indicati a VIBRAFORM in relazione a detti fabbisogni devono intendersi come meramente indicativi. Detti volumi di forniture saranno infatti esclusivamente legati alle esigenze produttive e di mercato di INDESIT, considerato il contesto competitivo*”,
- né poi risulta dimostrata in via univoca dal richiamo ai *Piani industriali* prodotti dai ricorrenti sub doc.12, piani industriali predisposti dalle società ricorrenti, il cui tenore non risulta espressamente rivolto alla controparte negoziale e neppure può essere considerato come dalla stessa fatto proprio o comunque accettato in riferimento -come pretendono i ricorrenti- al tenore della *e mails* prodotte sub doc.11 dei ricorrenti,
  - *mails* nelle quali, pur puntualizzandosi vari dettagli delle forniture, si ribadisce in più punti che “*quantitativi di volumi eventualmente comunicati sono da intendersi indicativi subordinati ai tempi di omologazione e bisogni di mercato*”.

In assenza dunque di riscontri univoci al “cuore” della prospettazione dei ricorrenti, va poi rilevato che gli stessi ricorrenti non hanno neppure contestato che la controparte abbia rispettato, nell’inviare ordini alla società polacca e a quella turca, la “quota di fabbisogno” dei due propri stabilimenti indicata nel contratto 4.2.2014, essendosi i ricorrenti limitati a “disconoscere” del tutto genericamente i dati di cui al doc.34 avversario,

- riprodotto un prospetto indicante volumi di fornitura richiesti da INDESIT a NAVIREA BETON e a NAVIREA POLSKA secondo le resistenti pari, per gli anni dal 2014 al 2015, alle “*quote di fabbisogno*” di INDESIT indicate nel contratto,
- in sostanza quindi non avendo i ricorrenti specificatamente contestato in alcuna loro difesa che gli ordini trasmessi da INDESIT non siano stati corrispondenti nel 2014 e nel 2015 -per la Turchia- al 100% degli ordini di contrappesi emessi da INDESIT e -per la Polonia- alle percentuali degli ordini di contrappesi emessi da INDESIT negozialmente previsti.

Per gli assorbenti rilievi fin qui svolti il **ricorso** in esame va -allo stato- **rigettato**, difettando adeguato *fumus* quanto alla fondatezza della prospettazione di abuso svolta dai ricorrenti, dovendosi ancora aggiungere, quanto agli sviluppi della vicenda nel 2016, che gli stessi paiono irrilevanti laddove non sia fornito riscontro dell’abuso a monte, in sostanza neppure i ricorrenti avendo smentito che nel 2016 si siano verificati i ritardi nelle consegne di contrappesi loro addebitati dalle resistenti secondo specifiche risultanze documentali,

- ritardi che, del resto, le società del GRUPPO PICCOLO hanno espressamente riconosciuto come a loro facenti capo nelle premesse dell’accordo 10.7.2016 (cfr. punto 5 doc.19 ricorrenti),
- e ritardi tali da giustificare comunque,
  - in particolare dopo l’intervenuto fermo dello stabilimento turco di NAVIREA BETON in seguito a provvedimento di sequestro per iniziativa di creditore di tale società,

la successiva condotta delle resistenti di approvvigionamento presso altri fornitori.

Va solo ancora precisato che la carenza di *fumus* quanto all’abuso addebitato alle resistenti rileva non solo quanto alla richiesta cautelare svolta ex art.9 legge n.192/1998 ma anche quanto ai titoli alternativi indicati dai ricorrenti in riferimento alla violazione ad opera di controparte del canone generale di buona fede nonché in riferimento alla disciplina ex art.2497 cc, anche per tali profili la configurabilità di una condotta abusiva risultando centrale nella valutazione di fondatezza della



pretesa di merito sottesa alla richiesta cautelare.

Le **spese** del procedimento cautelare possono infine essere interamente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del contraddittorio, nel quale le posizioni difensive delle resistenti quanto alle varie questioni preliminari e quanto alla lettura della normativa di riferimento sono risultate infondate.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669ter, 669septies cpc;

rigetta il ricorso, compensando interamente tra tutte le parti le spese del procedimento cautelare.

Milano, 17 maggio 2017.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

